

STATUTO



Proposta del Comitato di Sestiere dell'11 Marzo 2016 approvata dall'Assemblea degli Iscritti all'Albo del Sestiere nella seduta del 21 Marzo 2016

Ratifica del Consiglio degli Anziani del 22/23 Marzo 2016 approvata con deliberazione dell'Assemblea degli Iscritti all'Albo del Sestiere nella seduta del 29 Marzo 2016

INDICE

Art. 1 Adeguamento statuto	pag. 3
Art. 2 Oggetto e scopo	pag. 3
Art. 3 Patrimonio ed entrate	pag. 4
Art. 4 Soci del Sestiere	pag. 4
-4.1 I requisiti per l'iscrizione all'albo di Sestiere	pag. 5
-4.2 L'elenco dei simpatizzanti di Sestiere	pag. 5
-4.3 Minorenni	pag. 5
-4.4 L'iscrizione all'albo di Sestiere	pag. 5
-4.5 Ricorso	pag. 6
-4.6 Recesso-Sospensione-Esclusione	pag. 6
Art. 5 Organi del Sestiere	pag. 6
Art. 6 Assemblea	pag. 7
Art. 7 Il Comitato di Sestiere	pag. 7
Art. 8 Funzioni del Comitato di Sestiere	pag. 9
Art. 9 Il Console	pag. 9
Art. 10 Il Capo Sestiere	pag. 10
Art. 11 Il Vice Capo Sestiere	pag. 10
Art. 12 Il Segretario del Comitato di Sestiere	pag. 10
Art. 13 Libri del Sestiere	pag. 11
Art. 14 Il Tesoriere	pag. 11
Art. 15 Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 11
Art. 16 Bilancio preventivo e consuntivo	pag. 11
Art. 17 Avanzi di gestione	pag. 12
Art. 18 Scioglimento	pag. 12
Art. 19 Legge applicabile	pag. 12
Art. 20 Trasparenza e pubblicità	pag. 12
Art. 21 Clausola compromissoria	pag. 12

ART. 1 - ADEGUAMENTO STATUTO

Su iniziativa del Comune di Ascoli Piceno l'associazione denominata "Sestiere Porta Romana" adegua il proprio statuto (in vigore dal 17 Gennaio 2000 e registrato all'ufficio del registro di Ascoli Piceno il 20 Gennaio 2000 protocollo n° 296 serie 3) a quello tipo approvato in data 22 Gennaio 2015 dal Consiglio Comunale di Ascoli Piceno con le modifiche proposte dal Sestiere e ratificate dal Consiglio degli Anziani.

L'associazione "Sestiere Porta Romana" ha durata a tempo indeterminato e la stessa può essere sciolta a norma dell'art. 18 "Scioglimento" del presente statuto.

Il Sestiere ha sede in Ascoli Piceno, Viale Treviri n° 2.

ART. 2 - OGGETTO E SCOPO

Il Sestiere partecipa alla rievocazione storica delle onoranze e dei giochi che, secondo gli statuti civici stampati in volgare nel 1496, venivano compiuti ad Ascoli Piceno nella ricorrenza della festività del Santo Patrono "S. Emidio".

Il Sestiere di Porta Romana è un'associazione regolata dal Libro I titolo II del codice civile e adotta il presente statuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 dello statuto della Quintana di Ascoli Piceno. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Conformi la propria attività ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati di seguito denominati anche sestieranti nonché l'elettività delle cariche associative.

Il Sestiere partecipa alle iniziative che il Comune di Ascoli Piceno programma e stabilisce di volta in volta sia nella Città di Ascoli Piceno, che in altre città d'Italia e/o all'Estero.

Il Sestiere promuove iniziative e momenti di incontro a scopo didattico su temi relativi al periodo storico Medioevale e Rinascimentale, con particolare attenzione a ciò che concerne alle abitudini e la cultura della popolazione ascolana nel relativo contesto storico. Per il raggiungimento di tale scopo l'associazione potrà organizzare incontri con tutti coloro che vengono ritenuti idonei a tali fini.

Il Sestiere promuove, diffonde e sviluppa l'utilizzo di arcieria, il gioco della bandiera e la tradizione del suono medievale attraverso strumenti di percussione (tamburo) e a fiato (chiarine) intesi come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Sestieranti, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di dette discipline.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri sestieranti, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria delle attrezzature, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica del gioco della bandiera e del suono del tamburo e della chiarina come da tradizione Ascolana.

Il Sestiere promuove e gestisce iniziative enogastronomiche, culturali, ricreative, ludiche, sportive, turistiche e quanto altro necessario per la crescita culturale, artistica, intellettuale dei sestieranti, della popolazione, per la valorizzazione del territorio di riferimento, per il recupero e la salvaguardia della memoria storica del Sestiere.

Il Sestiere si fa promotore di iniziative volte alla realizzazione di pubblicazioni editoriali, cartacei e digitali, sulla città, sul territorio con lo scopo di tramandare le memorie visive e narrative alle future generazioni di sestieranti.

Nel suo territorio o nei luoghi messi a sua disposizione da Enti pubblici o privati cittadini, sussistendone i presupposti, il Sestiere potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri sestieranti, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro purché queste non assumano il carattere di attività prevalente e nel rispetto della legislazione vigente.

Il Sestiere può gestire, teatri, impianti sportivi e del tempo libero, librerie, biblioteche, laboratori artistici, teatrali, folcloristici, promuove e organizza incontri, dibattiti, convegni, seminari, mostre, gare, competizioni in genere e quant'altro.

L'Associazione potrà comunque svolgere ogni altra attività, anche di carattere commerciale, che vada ad integrarsi e a completare le attività enunciate, purché sia marginale ed effettuata in maniera ausiliaria e sussidiaria rispetto all'attività istituzionale e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali

Per il conseguimento degli scopi sociali potranno essere stipulati appositi regolamenti che dovranno essere approvati dall'associazione stessa.

ART. 3 - PATRIMONIO ED ENTRATE

Tutti i segni distintivi della Quintana, i costumi, i palii, le armi, le bandiere, gli strumenti musicali e ogni altra attrezzatura utilizzata per la manifestazione della Quintana detenuti dal Sestiere costituiscono patrimonio indisponibile e inalienabile del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 5 "Patrimonio" dello Statuto della Quintana.

I beni sopra descritti possono essere destinati e utilizzati esclusivamente per le rievocazioni storiche della Quintana e per ogni altro evento definito dal Comune di Ascoli Piceno.

Il Sestiere detiene i beni e ne garantisce la conservazione e la custodia. E' fatto obbligo al Sestiere di redigere annualmente l'inventario dei beni da trasmettere al servizio comunale preposto nei termini e con le modalità dallo stesso definite.

Per il perseguimento delle finalità connesse alla rievocazione storica della Quintana il Sestiere dispone delle seguenti entrate:

- contributo del Comune di Ascoli Piceno;
- versamenti volontari effettuati da tutti coloro che aderiscono al Sestiere;
- eventuali contributi e/o liberalità di terzi;
- introiti realizzati nello svolgimento delle attività accessorie e/o integrative.

ART. 4 - SOCI DEL SESTIERE

Gli associati debbono essere iscritti all'albo di sestiere. L'iscrizione all'albo di sestiere è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso esercitabile dall'iscritto in ogni momento. Il recesso deve essere comunicato al servizio comunale preposto e al Comitato di Sestiere; produce effetti dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione fatta al servizio comunale preposto.

L'iscrizione all'albo di sestiere e la sottoscrizione della clausola compromissoria, di cui all'art. 20 del presente statuto, sono condizioni per la partecipazione a tutte le manifestazioni della Quintana.

La norma non si applica al cavaliere giostrante e ai cd. "simpatizzanti" di cui all'articolo 4, punto 2, del presente statuto.

I versamenti dei soci, a qualsiasi titolo, sono strettamente personali e non sono trasmissibili né rivalutabili sia durante la vita che all'atto dello scioglimento dell'Associazione.

I soci acquisiscono tutti stessi diritti e doveri: possono votare nelle Assemblee, partecipare alle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali nonché essere eletti nel rispetto degli statuti vigenti.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme che regolano la vita dell'Associazione.

4.1 - I REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DI SESTIERE

Possono presentare la domanda di iscrizione all'albo di sestiere:

- A. coloro che hanno collaborato, per almeno tre anni consecutivi, alle attività di sestiere secondo le modalità sotto indicate all'art. 4.2;
- B. coloro che negli ultimi 5 anni sono stati iscritti ad altro Sestiere e hanno ottenuto il regolare nulla osta rilasciato dal comitato del sestiere di provenienza;
- C. coloro che negli ultimi 5 anni non sono stati iscritti ad altro albo di sestiere;
- D. coloro che non sono iscritti ad altro Sestiere;
- E. i residenti, gli *ex* residenti, i discendenti in linea retta dei residenti o *ex* residenti nel territorio del sestiere secondo l'allegata cartografia.

4.2. - L'ELENCO DEI SIMPATIZZANTI DI SESTIERE

Ogni anno il sestiere redige un apposito elenco denominato "*l'elenco dei simpatizzanti*". E' fatto obbligo al Sestiere di comunicare al servizio comunale preposto i nominativi dei simpatizzanti che partecipano alla sfilata.

L'elenco dei simpatizzanti comprende coloro che prestano volontariamente la loro collaborazione alle attività del sestiere e non sono in possesso del requisito di cui alla lettera A) dell'art. 4 punto 1.

I simpatizzanti iscritti nell'apposito elenco per tre anni consecutivi hanno diritto a richiedere l'iscrizione all'albo di sestiere.

4.3 - MINORENNI

I minorenni possono essere iscritti all'albo di sestiere a seguito di istanza sottoscritta dai genitori o da chi esercita la potestà legale. I minori non hanno diritto di voto e non possono essere candidati alle cariche di sestiere.

4.4 - L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DI SESTIERE

L'iscrizione all'albo di sestiere deve essere presentata personalmente o mediante posta elettronica certificata al Comune di Ascoli Piceno con le modalità che saranno definite dal servizio comunale preposto, secondo la seguente tempistica:

- le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno e l'iscrizione avrà decorrenza dal 01 gennaio dell'anno successivo;

- il servizio comunale preposto, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette copia delle domande pervenute alla data del 30 settembre al Capo Sestiere;
- il Capo Sestiere, entro il 30 ottobre di ogni anno, riunisce il Comitato di Sestiere per la verifica e la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4.2;
- Il Comitato redige regolare verbale della riunione specificando le iscrizioni accettate e motivando espressamente le eventuali reiezioni.
- Il Capo Sestiere trasmette, entro il 15 novembre di ogni anno, il verbale del Comitato di Sestiere di cui in precedenza con l'elenco degli esiti sulle domane di iscrizione;
- Il Dirigente del servizio comunale preposto del Comune di Ascoli Piceno provvede all'iscrizione nell'"albo di sestiere" delle domande che sono state accettate;
- in caso di rigetto della domanda, entro il 30 novembre di ogni anno, il Comune di Ascoli Piceno invia all'interessato la comunicazione motivata.

Il Comune di Ascoli Piceno entro il 31 dicembre di ogni anno provvede ad aggiornare gli albi.

4.5. – RICORSO

Avverso il rigetto della domanda di iscrizione è ammesso ricorso al Consiglio degli Anziani entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto. Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso il Consiglio degli Anziani decide in via definitiva sull'istanza dandone comunicazione all'interessato.

4.6- AMMONIZIONI-SOSPENSIONE-RADIAZIONE

L'associato che con atteggiamenti e/o azioni abbia arrecato danni al sestiere, oppure all'immagine e al buon nome del Sestiere e/o della Quintana, con provvedimento disciplinare potrà essere segnalato dal Comitato di Sestiere al Consiglio degli Anziani.

Il Collegio dei Probiviri propone al Consiglio degli Anziani l'ammonizione, la sospensione e/o la radiazione dall'iscrizione all'Albo di Sestiere. Agli iscritti agli Albi di Sestiere è garantito il diritto alla difesa. Avverso alle decisioni del Consiglio degli Anziani è ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, il ricorso al Magnifico Messere che decide in via definitiva anche applicando criteri equitativi.

ART. 5 - ORGANI DEL SESTIERE

Sono Organi del Sestiere:

- l'Assemblea;
- il Console;
- il Capo Sestiere;
- il Vice Capo Sestiere
- il Comitato di Sestiere;
- il Collegio dei Revisori dei conti
- il Segretario del Comitato di Sestiere;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'elezione degli Organi del Sestiere è uniformata a criteri di massima partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

La partecipazione agli organi di cui al presente articolo è da intendersi a titolo gratuito.

ART. 6 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti gli iscritti all'albo di Sestiere.

L'Assemblea è presieduta dal Capo Sestiere.

L'Assemblea:

- Elege il Console secondo le procedure di cui all'art. 9;
- Elege il Comitato di Sestiere nel rispetto dell'art.7 del presente statuto;
- Nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Delinea gli indirizzi generali dell'attività del Sestiere in conformità al Programma Generale della rievocazione storica della Quintana, così come definito dall'Amministrazione Comunale;
- Propone al Consiglio degli Anziani le modifiche al presente statuto di sestiere;
- Approva e adotta i regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento dell'attività del Sestiere;
- Delibera sulla destinazione dei contributi e dei fondi raccolti.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo di ogni anno) e del bilancio preventivo (entro il 31 dicembre di ogni anno).

Il Capo Sestiere deve convocare l'Assemblea qualora ne facciano richiesta almeno un terzo degli iscritti all'Albo di Sestiere o su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea è convocata presso la sede del Sestiere.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza mediante affissione di pubblico avviso presso la sede del sestiere contenente l'ordine del giorno, il luogo, l'ora e la data.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti intervenuti.

Ogni associato ha diritto al voto singolo, secondo quanto stabilito dall'art.2538 2° comma del Codice Civile, non è ammesso il voto per corrispondenza e per delega.

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei componenti intervenuti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte e riportate in apposito verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Capo Sestiere. Ogni aderente all'Associazione ha diritto di consultare i verbali delle sedute.

ART. 7 – IL COMITATO DI SESTIERE

Il Comitato di Sestiere è presieduto dal Capo Sestiere ed è composto da 13 consiglieri, compreso il Capo Sestiere. Il Console partecipa alle sedute del Comitato di Sestiere senza diritto di voto.

I Consiglieri durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

Sono eleggibili a Consigliere del Comitato di Sestiere:

- Coloro i quali hanno raggiunto alla data di elezione la maggiore età;
- Coloro i quali sono in possesso dei diritti civili;
- Coloro i quali sono iscritti da più di tre anni all'“albo di sestiere”.

Sono ineleggibili a Consigliere dei Comitati di Sestiere:

- Coloro che sono stati dichiarati interdetti e/o inabilitati;
- Coloro che abbiano riportato condanna definitiva per reato comune, non colposo;

- I destinatari di provvedimenti disciplinari definitivi sanzionati con la sospensione maggiore di 12 mesi, per aver posto in essere una condotta lesiva dell'immagine e del buon nome del Sestiere e/o della Quintana.
- I Cavalieri giostranti;
- I membri del Consiglio degli Anziani e i membri del Collegio dei Probiviri;
- I componenti del Gruppo comunale della Quintana e dei Castelli;
- I componenti del Comitato degli Esperti, fatta esclusione dei sei delegati dei Comitati dei Sestieri.

La prima adunanza del Comitato di Sestiere è convocato e presieduta dal Consigliere anziano che cura le procedure legate all'elezione del Capo Sestiere.

Il Comitato di Sestiere, sceglie fra i suoi componenti, il Capo Sestiere, con votazione a scrutinio segreto.

In caso di cessazione delle funzioni da parte di un consigliere il Comitato, entro 30 giorni, dovrà procedere alla surroga del consigliere cessato mediante nomina del primo dei non eletti.

Il Consigliere che subentra dura in carica fino al rinnovo del Comitato di Sestiere.

Le dimissioni e/o la cessazione delle funzioni di almeno n. 7 consiglieri determina la decadenza *ipso iure* del Comitato di Sestiere e, fino all'insediamento del nuovo Comitato di Sestiere, tutte le funzioni attribuite allo stesso sono affidate al Commissario di Sestiere nominato dal Consiglio degli Anziani.

La candidatura a Consigliere deve essere sottoscritta da un minimo di cinque elettori e indirizzate al Console entro e non oltre le ore 20:00 del settimo giorno per la presentazione delle liste al servizio comunale preposto. Ogni elettore non può sottoscrivere più di una candidatura pena l'annullamento delle candidature presentate dall'elettore pluri-sottoscrittore. Il Console cura la trasmissione delle candidature al servizio comunale preposto entro il quarantesimo giorno dalla data di elezione.

Il servizio comunale preposto provvede alla definizione della lista elettorale del Sestiere entro trenta giorni dalla data di elezione definita dal Consiglio degli Anziani.

La lista sarà resa nota mediante gli strumenti di informazione vigenti.

Sarà cura del Sestiere provvedere alla pubblicazione della lista in ordine alfabetico presso la sede del Sestiere.

La sede del Sestiere deve rimanere aperta nei cinque giorni precedenti la scadenza della presentazione delle liste, almeno dalle ore 18 alle ore 20.

Le elezioni si svolgeranno nel periodo compreso tra il primo e il trenta dicembre al ridosso delle scadenze elettorali.

Il servizio comunale preposto provvede alla verifica delle preferenze e provvede anche all'annullamento delle schede con preferenze superiore a quelle consentite.

Ogni seggio sarà composto da cinque elettori con funzioni di scrutatori scelti dall'Assemblea del Sestiere tra gli iscritti all'albo di Sestiere. Gli scrutatori provvedono, all'atto dell'insediamento, alla nomina del Presidente e il Segretario di seggio. Durante le operazioni di voto dovranno essere presenti almeno tre componenti il seggio. Non possono far parte del seggio i candidati nella lista elettorale.

Il Presidente del seggio elettorale verifica l'iscrizione all'Albo di Sestiere dell'elettore e provvede alla registrazione dell'avvenuta votazione.

Il Segretario del seggio provvede a redigere il verbale delle votazioni che viene firmato dal Presidente e sottoscritto dagli scrutatori.

Il Presidente di seggio, o da suo delegato, deve consegnare copia dei verbali delle operazioni elettorali al Presidente del Consiglio degli Anziani entro e non oltre le ore 12.00 del giorno successivo lo scrutinio elettorale.

Lo scrutinio delle schede avrà luogo immediatamente dopo la chiusura del seggio.

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano di età.

Il Sestiere curerà la pubblicazione dell'elenco dei Consiglieri risultati eletti.

La proclamazione è definita a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio degli Anziani entro 10 gg. dalla data di conclusione delle operazioni elettorali.

Il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, decorsi 10 gg dalla data di proclamazione, provvede alla convocazione del Comitato di Sestiere.

ART. 8 – FUNZIONI DEL COMITATO DI SESTIERE

Il Comitato di Sestiere:

- a) cura la gestione del Sestiere in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- b) nomina il Capo Sestiere, il vice Capo Sestiere, il Segretario, il Tesoriere,
- c) verifica la sussistenza in capo ai richiedenti l'iscrizione all'Albo del Sestiere dei requisiti di cui all'art. 4 punto 2) dandone comunicazione al servizio comunale preposto ai sensi dell'art. 4 punto 4) del presente statuto;
- d) predispose annualmente la proposta di bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- f) delibera sugli eventuali contributi volontari da richiedere ai sestieranti;

Il Capo Sestiere deve convocare il Comitato qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri o in caso di richiesta da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Capo Sestiere può convocare il Comitato ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

La convocazione è fatta mediante idonea comunicazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno, entro tre giorni dalla data fissata per l'adunanza.

Il Comitato di Sestiere è validamente costituito e può deliberare anche in assenza delle suddette formalità qualora siano presenti tutti i Consiglieri e almeno uno dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Comitato di Sestiere è presieduto dal Capo Sestiere o, in caso di sua assenza o impedimento, è presieduto dal Vice Capo Sestiere.

Il Comitato di Sestiere è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Comitato di Sestiere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

ART. 9 - IL CONSOLE

Il Console rappresenta il Sestiere nelle manifestazioni della Quintana e partecipa al Comitato di Sestiere senza diritto di voto.

E' eleggibile a Console colui che ha i seguenti requisiti:

- compimento del cinquantesimo anno di età;
- godimento dei diritti civili;
- iscritto da più di dieci anni all'"albo di sestiere".

E' ineleggibile a Console colui che:

- sia stato dichiarato interdetto e/o inabilitato;
- abbia riportato condanna definitiva di reato comune, non colposo;

- sia stato destinatario di provvedimenti sanzionatori definitivi per aver posto in essere una condotta lesiva dell'immagine e del buon nome del Sestiere e/o della Quintana;
- ricopra il ruolo di Cavaliere giostrante.

Il Console è eletto dall'Assemblea mediante votazione a scrutinio segreto, oppure, per acclamazione. La carica di Console è a tempo indeterminato.

La carica di Console è incompatibile con quella di: Capo Sestiere, di Consigliere del Comitato di Sestiere, di Consigliere del Consiglio degli Anziani, di membro del Collegio dei Proviviri, di componente del Gruppo comunale, Rappresentante e dei Castelli e di membro del Comitato degli Esperti.

ART. 10 IL CAPO SESTIERE

Il Capo Sestiere è il rappresentante legale del Sestiere e:

- vigila sul buon andamento amministrativo del Sestiere e verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
- presiede il Comitato di Sestiere e dell'Assemblea;
- cura l'esecuzione delle decisioni del Comitato di Sestiere e dell'Assemblea;
- rappresenta il Sestiere nei confronti dei terzi, sottoscrive i contratti con i terzi e compie atti di ordinaria amministrazione;
- rappresenta il Sestiere in giudizio in forza di apposito mandato del Comitato di Sestiere;
- definisce tutti gli impegni tra Sestiere e Comune di Ascoli Piceno, cura i rapporti con gli altri Sestieri e con tutti gli altri Organi della Quintana;
- sottoscrive i contratti con il Comune di Ascoli Piceno relativi alla gestione delle sedi del Sestiere di proprietà dell'amministrazione;
- assicura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- vigila sulla manutenzione dei beni mobili ed immobili conferiti dal Comune di Ascoli Piceno;
- partecipa alle sedute del Comitato degli Esperti.

La carica di Capo Sestiere è incompatibile con quella di Assessore del Comune di Ascoli Piceno.

Il Capo Sestiere dura in carica per quattro anni ed è rieleggibile per un solo altro mandato.

ART. 11 - IL VICE CAPO SESTIERE

In caso di impedimento del Capo Sestiere le funzioni indicate all'art. 10 del presente statuto vengono svolte dal Vice Capo Sestiere.

ART. - 12 - IL SEGRETARIO DEL COMITATO DI SESTIERE

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Comitato di Sestiere; coadiuva il Console, il Capo Sestiere e il Comitato di Sestiere nelle attività di amministrazione del Sestiere.

Entro e non oltre il termine di venti giorni dall'approvazione trasmette, al servizio comunale preposto, copia dei verbali delle sedute degli organi del Sestiere.

ART. 13 - LIBRI DEL SESTIERE

Oltre alla tenuta dei libri previsti dalla legge, il Sestiere tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Comitato di Sestiere e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutti gli iscritti all'Albo di Sestiere hanno diritto all'accesso ai libri del Sestiere. Le copie richieste sono rilasciate dal Segretario a spese del richiedente.

ART. 14 - IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione della cassa del Sestiere e ne tiene idonea contabilità, cura la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile la proposta di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo corredati da apposita relazione contabile.

ART. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti; questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.

L'incarico di membro del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere e è scelto tra persone di comprovata esperienza amministrativo - contabile. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i consiglieri del Comitato di Sestiere.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono ricoprire incarichi direttivi, amministrativi, elettivi e di controllo in seno a soggetti di diritto pubblico che contribuiscono a sostenere finanziariamente, o con altri ausili, l'attività del Sestiere.

Il Collegio dei Revisori dei Conti cura la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipa alle adunanze dell'Assemblea e del Comitato di Sestiere, senza diritto di voto, ed esprime liberamente il proprio parere in materia amministrativo - contabile. Deve inoltre redigere la relazione ai Bilanci Consuntivi e Preventivi.

ART. 16 - BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

Gli esercizi finanziari del Sestiere coincidono con l'anno solare.

Per ogni esercizio vige l'obbligo di predisporre un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Il Comitato di Sestiere, entro il 28 Febbraio di ogni anno, predispone la proposta di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea di Sestiere.

Il Comitato di Sestiere, entro il 20 dicembre di ogni anno, predispone la proposta di bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di sestiere che la approva entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il tesoriere e il segretario del Sestiere agevolano la consultazione dei bilanci nei dieci giorni antecedenti le adunanze degli organi deliberativi. Le copie richieste sono rilasciate dal Segretario a spese del richiedente.

Il Capo Sestiere cura la trasmissione al servizio comunale preposto dei bilanci, consuntivi e preventivi, completi di relazioni del Comitato di Sestiere e dei revisori dei conti, entro cinque giorni dalla loro approvazione dell'Assemblea di Sestiere.

ART. 17 - AVANZI DI GESTIONE

Al Sestiere è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi o riserve durante la vita del Sestiere stesso, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o sia effettuate a favore del Comune di Ascoli Piceno.

Il Comune ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

ART. 18 - SCIoglimento

Lo scioglimento del Sestiere viene deciso dall'Assemblea validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei componenti e delibera con la maggioranza prevista dalla legge (art. 21, ultimo comma, codice civile).

Nella delibera di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri. Il patrimonio residuo dalla procedura di liquidazione è devoluto al Comune di Ascoli Piceno.

ART. 19 - LEGGE APPLICABILE

Per tutto quanto non disciplinato nel presente statuto si applicano le disposizioni del titolo II del codice civile ed in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile. Il presente statuto si intende inoltre adeguato alle disposizioni del comma 8°) dell'art. 148 del TUIR, ancorchè non espressamente richiamate, allo scopo di ottenere i benefici fiscali previsti da tale articolo per gli enti di tipo associativo.

ARTICOLO 20 - Trasparenza e pubblicità

Tutti gli atti, le delibere, i bilanci sia preventivi che consuntivi, gli avvisi di convocazione e tutti gli atti inerenti l'Associazione devono essere portati a conoscenza dei soci e di chiunque ne abbia legittimo interesse in maniera rapida e trasparente: pertanto tutti gli atti sociali devono rimanere affissi presso la sede sociale per un periodo di almeno 15 giorni. Ciascun socio può chiedere visione dei libri dell'Associazione e dei deliberati sociali e farsene rilasciare copia a proprie spese

ART. 21 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Gli iscritti all'albo del Sestiere devono accettare espressamente le regole del presente Statuto e dello Statuto della Quintana, con rinuncia espressa ad adire la giustizia ordinaria per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito a comportamenti, fatti e circostanze inerenti l'attività dei sestieri, del Comune di Ascoli Piceno o comunque riconducibili alla rievocazione e alla relativa organizzazione, accettando altresì che dette controversie vengano rimesse alla cognizione degli organi di disciplina previsti dallo Statuto della Quintana, con l'impegno di uniformarsi ai provvedimenti che verranno adottati dagli organi competenti.